

Prot. n. 78456/12BE

Potenza, 07 giugno 2022

**Agli Enti beneficiari/soggetti
attuatori di progetti di lavori del
POR FESR Basilicata 2014/2020**

**Agli Uffici regionali Responsabili
delle Azioni del POR FESR
Basilicata 2014/2020**

**E, p.c. Ai Dirigenti Generali delle
Direzioni generali coinvolte
nell'attuazione del POR FESR
Basilicata 2014/2020**

Solo a mezzo PEC

**OGGETTO: POR FESR e POC Basilicata 2014-2021 - Progetti rientranti nella tipologia
appalti pubblici di lavori - Compensazioni/revisioni dei prezzi dei materiali da
costruzione anni 2021-2022 - Comunicazioni**

Nell'ambito delle riunioni svolte da marzo 2022 con numerosi Comuni ed Enti beneficiari, è stato confermato che l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici interessa o potrebbe interessare numerosi progetti di appalti pubblici di lavori finanziati dal POR FESR e dal POC Basilicata 2014/2020.

Facendo seguito alla precedente nota n. 23834/12BE del 15/02/2022 trasmessa agli Uffici regionali dei Responsabili delle Azioni (cfr. Allegato "1"), la scrivente Autorità di Gestione intende:

- da un lato, fornire informazioni sulle principali novità normative e disposizioni eccezionali relative alle compensazioni/revisioni in favore delle aziende appaltatrici di opere pubbliche introdotte a livello nazionale per fare fronte ai rincari dei prezzi;
- dall'altro, fornire indicazioni sulle modalità operative per il riconoscimento di parte di detti aumenti dei prezzi a valere sul PO FESR e sul POC Basilicata 2014/2020.

Per i progetti finanziati dal POR FESR e dal POC Basilicata 2014/2020, la richiesta alla Regione Basilicata di rimodulazione dei quadri economici per far fronte alla compensazione/revisione dei prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 può essere considerata una variazione ammissibile a valere sul PO FESR e sul POC Basilicata 2014-2020 in quanto dovuta a nuove disposizioni legislative che non modificano



la natura generale del contratto e, comunque, a seguito di parere preliminare dell'Ufficio regionale Responsabili di Azione.

Resta inteso che tale possibilità si applica solo laddove detta variazione in aumento possa essere ricompresa nelle voci "Imprevisti", nelle "somme a disposizione della stazione appaltante" o tra le economie da ribasso d'asta, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle specifiche disposizioni applicabili riportate di seguito (comma 6 dell'art.1-septies del D.L. n. 73/2021; comma 7 dell'articolo 29 del D.L. n. 4/2022; commi 1 e 6 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022).

A tal fine, si rammenta che la richiesta di modifica del quadro economico dovrà essere attivata dal beneficiario/soggetto attuatore mediante la procedura presente sul sistema informativo SiFesr^{2014/2020} relativa alle modifiche e varianti dei contratti (cfr. *"Manuale delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissibilità delle modifiche e varianti dei contratti di appalto per le operazioni cofinanziate dal POR FESR Basilicata 2014/2020"* – Versione 2.0 ex DD n. 12AF.2021/D.00239 del 12 maggio 2021), disponibile al seguente link:

http://europa.basilicata.it/fesr/wp-content/uploads/2021/05/All_I_Manuale_Varianti.pdf.

Laddove gli Enti beneficiari/attuatori del POR FESR e del POC Basilicata 2014/2020 non possano far fronte, in toto o in parte, all'aumento dei prezzi mediante le suddette voci dei quadri economici dei progetti (es. imprevisti/ economie), sono invitati ad accedere allo specifico Fondo ministeriale per la revisione dei prezzi (di seguito "Fondo"¹) istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (di seguito "MIMS"), così da assicurare la conclusione dei lavori, l'entrata in funzione e la certificabilità a valer sul POR FESR 2014/2020.

Di seguito si riportano le principali disposizioni vigenti intervenute a partire da maggio 2021 in tema di compensazione/revisione dei prezzi dei materiali.

Tali previsioni sono state raccolte con riguardo alle seguenti 4 fattispecie di progetti di lavori/opere pubbliche:

- A. Opere pubbliche in corso di esecuzione al 25 luglio 2021;
- B. Opere pubbliche con procedure di aggiudicazione avviate dopo il 27 gennaio 2022;
- C. Progetti di lavori aggiudicati con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;
- D. Opere pubbliche con procedure di affidamento avviate dopo il 18 maggio 2022 (ed entro il 31 dicembre 2022).

¹ Si tratta del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incrementato dal comma 5, lettera b), dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 (in fase di conversione), nonché dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022 secondo le modalità previste di cui all'articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021.



A - PREVISIONI APPLICABILI AI PROGETTI DI LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 25 LUGLIO 2021

➤ **Art. 1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. "Decreto Sostegni-bis"), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106/2021, e art. 1, commi 398 e 399, della Legge n. 234/2021**

Il D.L. 73/2021 ha introdotto una specifica disciplina revisionale per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ossia alla data del 25 luglio 2021), anche in deroga all'articolo 133, commi 4), 5), 6) e 6-bis), del d. lgs. n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, volta a fronteggiare i rincari eccezionali dei prezzi di acquisto di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel primo semestre del 2021, estesa anche al secondo semestre del 2021 dall'art. 1, co. 398 e co. 399, della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n.234.

In particolare, l'art.1-septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 e s.m.i. ha previsto:

- l'adozione di un apposito D.M. del MIMS per rilevare entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'8%, relative al primo e al secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
- la facoltà di chiedere la compensazione, determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni - eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 - le variazioni dei relativi prezzi rilevate dal citato decreto con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni;
- ai fini del riconoscimento della compensazione, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare nel limite del 50% le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziare annualmente e le somme derivanti da ribassi d'asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021.
- l'istituzione presso il MIMS del Fondo per la revisione dei prezzi cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili², le stazioni appaltanti, in caso di insufficienza delle risorse proprie.

➤ **Decreto del MIMS dell'11 novembre 2021**

Il decreto ha provveduto, ai sensi del comma 1 del succitato articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, alla *"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi"*.

² Il Fondo in questione, istituito con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il primo semestre del 2021 e di ulteriori 100 milioni di euro per il secondo semestre 2021, è stato più volte rimpinguato con successivi provvedimenti normativi.



➤ **Circolare del MIMS del 25/11/2021**

La Circolare fornisce indicazioni sulle “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”:

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/CIRCOLARE_compensazione_prezzi.pdf

B - PREVISIONI APPLICABILI AI PROGETTI DI LAVORI CON PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE AVVIATE DOPO IL 27 GENNAIO 2022

➤ **Art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cd. "Decreto Sostegni-ter") convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25**

L’articolo 29 (“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”) ha introdotto una disciplina transitoria, valida fino al 31 dicembre 2023, “al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19”.

A tal fine, l’articolo dispone per le “[...]procedure di affidamento dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore [...]” del D.L. n. 4/2022 (27/01/2022), “nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente [...]” alla data di entrata in vigore del decreto (27/01/2022):

- da un lato, l’obbligatorietà dell’inserimento, nei documenti di gara iniziali, della clausola di revisione prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (ordinariamente prevista come facoltativa);
- dall’altro, per i soli contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.Lgs n. 50/2016, un meccanismo compensativo per il quale le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso D.L.. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo art. 29, il quale così dispone: “7. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.”

Si rinvia al comma 4 dell’articolo 29 per i tempi (60 giorni dal decreto MIMS) entro i quali l’appaltatore avrebbe potuto presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione e per le modalità di verifica da parte del direttore dei lavori dell’eventuale effettiva maggiore onerosità



subita dall'esecutore e dell'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Si evidenzia, altresì, che il comma 5 dell'articolo 29 dispone che: *“Sono escluse dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta”*.

➤ **Art. 23 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21**

Il presente articolo ha previsto la possibilità per il MIMS di riconoscere un'anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50% dell'importo richiesto a valere sul Fondo ex articolo 1-septies, comma 8, del D.L. n. 73/2021, nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.

➤ **Decreto del MIMS del 5 aprile 2022, n. 84**

Il decreto ha aggiornato, con riferimento al II semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendo, tra l'altro:

- riduzione da 60 a 45 giorni, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazioni dei prezzi relativi al secondo semestre 2021 (Decreto MIMS 4 aprile 2022 - G.U. n. 110 del 12 maggio 2022³), del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse del Fondo;
- istituzione di una piattaforma dedicata (<https://compensazioneprezzi.mit.gov.it>) accessibile compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo (modalità che sostituisce l'invio delle istanze a mezzo PEC);
- redistribuzione proporzionale delle risorse qualora l'ammontare delle richieste di accesso superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa;
- ripartizione ulteriore delle risorse qualora sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande.

➤ **Circolare del MIMS del 5 aprile 2022**

La circolare (<https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-04/circolare%20revisione%20prezzi.pdf>) chiarisce, tra l'altro:

- che l'accesso al Fondo è ammesso esclusivamente in caso di assenza, oppure di incapienza delle risorse a valere sui quadri economici dei progetti (alle condizioni riportate nelle norme *ut supra*);
- che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile utilizzando, ove esistenti, le risorse proprie, anche qualora detti pagamenti siano idonei a soddisfare solo in parte le domande degli operatori economici.

³ Decreto del MIMS del 4 aprile 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. In base al decreto l'operatore economico o appaltatore, a partire dal 13 maggio e fino al 27 maggio 2022 poteva presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, dovrebbe inoltrare nella citata piattaforma l'istanza di accesso al Fondo.



C- PREVISIONI APPLICABILI A PROGETTI DI LAVORI AGGIUDICATI CON OFFERTE PRESENTATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

➤ **Comma 1, articolo 26⁴ del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d. "Decreto aiuti") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022⁵**

Il comma 1 dell'articolo 26 ("Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori") del D.L. 50/2022 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, stabilisce che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezziari aggiornati (ai sensi del comma 2 dell'art. 26). A riguardo, è opportuno rammentare che la Giunta regionale con la D.G.R. n. 108 del 14 marzo 2022 ha approvato il nuovo Prezziario 2022 ("Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l'esecuzione di Opere Pubbliche della Regione Basilicata"), che ha validità dalla data di pubblicazione sul BURB n. 13 del 16 marzo 2022⁶.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 prevede che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, utilizzando:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022;
- in caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti punti alinea, le risorse del "Fondo".

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il RUP abbia emesso il certificato di pagamento,

⁴ Si evidenzia che l'articolo 26 del DL n. 50/2022 ha abrogato i commi da 2 a 8 dell'art. 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. Per tale motivo, le disposizioni dell'art 25 del DL 17/2022 non sono state riportate nella presente nota.

⁵ Si segnala che alla data di redazione della presente nota il D.L. 50/2022 è in corso di conversione in legge. Pertanto, si invita a consultare anche la versione convertita in legge qualora dovessero essere apportate modifiche o integrazioni rilevanti.

⁶ Per il Prezziario 2022 della Regione Basilicata si rinvia al link:

<http://prezzariooperepubbliche.regione.basilicata.it/prezzarioop/news/news.xhtml?id=7>



relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in D.L. n.50/2022 (18/05/2022), è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, “secondo le modalità di cui al primo periodo” del comma 1 dell’articolo 26 (ossia in base al prezziario aggiornato), dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

D - PREVISIONI APPLICABILI A OPERE PUBBLICHE CON PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE DOPO IL 18 MAGGIO 2022 (ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022)

➤ **Comma 6, articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 (c.d. "Decreto aiuti") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022**

Il comma 6 dell’articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n.50 prevede che, fermo quanto previsto dall’articolo 29, commi 8 e 9, del succitato D.L. n. 4/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022) e sino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022).

Cordiali Saluti

Allegato “1” - Nota n. 23834/12BE del 15/02/2022

L'Autorità di Gestione
dr. Antonio Bernardo
